





FORMAZIONE

L'AUTODICHIARAZIONE PER GLI AIUTI DI STATO COVID-19: SEMPLIFICAZIONE DELLA MODULISTICA E QUESTIONI APPLICATIVE

MAURO NICOLA

Presidente Fondazione Nazionale di formazione dei Commercialisti

10 NOVEMBRE **2022**

WEBINAR








GLI AIUTI DI STATO, I CREDITI D'IMPOSTA E IL RAPPORTO CON LE NORME ANTI COVID-19 INQUADRAMENTO METODOLOGICO





FORMAZIONE


















Artt. 107-109 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- <u>Obiettivi</u>: evitare che il sostegno finanziario <u>pubblico</u> conduca ad alterare la competizione ad armi pari tra le imprese all'interno del Mercato comune.
- <u>Le deroghe previste dalla UE</u>: politica industriale, agricoltura, pesca, etc.



• Qualsiasi misura che <u>direttamente o indirettamente</u> produca per l'impresa un **beneficio economico** (riduzione di costi, agevolazione fiscale, sgravio di oneri sociali o di tassi di interesse, garanzie, etc.) **comportando un vantaggio competitivo**.



- L'atto giuridico è indifferente: legge, atto amministrativo, forma privatistica, etc.
- La modalità è indifferente: contributo a fondo perduto, sgravio fiscale, credito d'imposta.



AIUTI DI STATO

I presupposti:

- risorse statali;
- misura imputabile allo Stato o ad una sua articolazione;
- beneficiario dell'Aiuto deve essere un'impresa o una categoria di imprese.



Commissione UE - Raccomandazione 6 maggio 2003, n. C(2003) 1422

"Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.".







LA TIPOLOGIA DI AIUTI DI STATO

Aiuti soggetti a notifica preventiva

Aiuti soggetti a comunicazione

Aiuti de minimis

Occorre attendere l'autorizzazione della Commissione UE

Sono immediatamente operativi salvo blocco della Commissione

Non occorre comunicazione e autorizzazione: solo monitoraggio







AIUTI DE MINIMIS - SOLO MONITORAGGIO

Regolamento n. 1998/2006 e s.m.i.

• Si tratta di aiuti che, collocandosi sotto una certa soglia (200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari dell'impresa destinataria), non sono considerati corrispondenti alla definizione di cui all'art. 107, § 1, TFUE e che, pertanto, non devono essere comunicati alla Commissione, né in via preventiva né successivamente alla loro adozione. L'esenzione viene concessa in quanto si tratta di Aiuti che non vanno ad alterare la concorrenza sul mercato.







Passaggio normativo "tipico" in caso di norma Anticovid

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello Sviluppo economico.



Le misure di aiuto temporanee previste dalla presente comunicazione possono essere cumulate con gli Aiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento *de minimis*, G.U. L 352 del 24 dicembre 2013.







Art. 316-ter del Codice penale Indebita percezione di erogazioni pubbliche

"Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."







FORMAZIONE

Agevolazioni Covid-19



Contributi fondo perduto

- Contributo a fondo perduto perdita di ricavi/compensi
- Contributo a fondo perduto filiera ristorazione
- Contributo a fondo perduto INPS / Casse previdenza
- Contributo a fondo perduto centri storici
- Contributo a fondo perduto centri commerciali
- Contributo una tantum edicole
- Contributi a fondo perduto erogati a livello locale (Regioni, Comuni, Enti locali)



Crediti di imposta

- Credito imposta bonus magazzino
- Credito imposta capitalizzazione società
- Credito imposta locazioni
- Credito imposta bonus vacanze
- · Credito imposta bonus mobilità
- Credito imposta sanificazione
- · Credito imposta adeguamento ambienti



Stralcio debiti fiscali

- Stralcio prima rata IMU 2020
- Stralcio seconda rata IMU 2020
- Stralcio IMU settore turismo
- Stralcio saldo IRAP 2019
- Stralcio 1° rata acconto IRAP 2020
- Stralcio TOSAP e COSAP

Sono tutti Aiuti di Stato?





... solo alcuni!

Sono tutti Aiuti *Temporary Framework*?











Innalzamento

L'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, consente di fruire della nuova soglia di cui alla Sezione 3.1 e di avvalersi della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" (di seguito "Temporary Framework"), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, garantendo il monitoraggio e il controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, con riferimento alle misure agevolative previste da talune norme (c.d. regime "ombrello").

Consente

Il comma 14 del citato articolo 1 del Decreto 41/2021 prevede che gli aiuti di cui al comma 13, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 del Temporary Framework possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione e che le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1.

Richiede

Il successivo comma 15 prevede che per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 del Temporary Framework rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione e che le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.







Quadro RS 401 - Aiuti di Stato

Attenzione

Non vanno indicati i dati relativi agli Aiuti di Stato che rientrano nell'ambito della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. *Temporary Framework*) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all'Agenzia delle Entrate mediante l'autodichiarazione di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni per la compilazione della citata autodichiarazione).






Prot. n. 233822/2022



Proroga del termine di presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

30.06



30.11



FORMAZIONE



LE «SEMPLIFICAZIONI»








30.06 30.11 60 GG


- Partita Iva attiva al 23 marzo 2021
- □ V.A. 2020 < 30% V.A. 2019



- La Dichiarazione è inviata dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022.
- I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata dei bonari, inviano la Dichiarazione entro il 30-06 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell'articolo 1 del decreto sono tenuti a presentare due dichiarazioni



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19










REGIME «OMBRELLO»

L'ART. 1, CO. 13-15, DEL DL 41/2021 CONSENTE DI FRUIRE DELLA NUOVA SOGLIA DI CUI ALLA SEZIONE 3.1 E DI AVVALERSI DELLA SEZIONE 3.12 DELLA COMUNICAZIONE DELLA CE RECANTE IL "TEMPORARY FRAMEWORK", GARANTENDO IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO <u>DEGLI AIUTI</u> RICONOSCIUTI AI SENSI DELLE PREDETTE SEZIONI, CON RIFERIMENTO ALLE MISURE AGEVOLATIVE PREVISTE DALLE SEGUENTI NORME (C.D. REGIME "OMBRELLO"):



- ARTICOLO 78, COMMA 1 E COMMA 3 (QUEST'ULTIMO LIMITATAMENTE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU DOVUTA PER L'ANNO 2021), DEL **DL 104/2020**
- ARTICOLI 1, 1-BIS, 1-TER, 8, 8-BIS E 9-BIS DEL **DL 137/2020**
- ARTICOLO 2 DEL **DL 172/2020**
- ARTICOLO 1, COMMA 599 E COMMA 602, DELLA L. 178/2020
- ARTICOLI 1, COMMI DA 1 A 9, 1-TER, 5, 6, COMMI 5 E 6, E 6-SEXIES, DEL **DL 41/2021**
- ARTICOLI 1 E 4 DEL **DL 73/2021**



PRESENTAZIONE AUTODICHIARAZIONE




- → BENEFICIARI DELLE MISURE DI AIUTO <u>PER LE QUALI SI APPLICA IL REGIME «OMBRELLO» (</u>SALVO CHE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NON SIA GIÀ STATA RESA PER ACCEDERE ALL'AIUTO, PER ES. CONTRIBUTO PEREQUATIVO)
- → SEMPRE, SE AIUTI IMU SENZA AVER COMPILATO IL QUADRO C NONCHÉ QUANDO IL BENEFICIARIO SIA TENUTO A COMPILARE IL QUADRO D DELLA DICHIARAZIONE (RIVERSAMENTI E RIALLOCAZIONI)

Соме?

- → VIA TELEMATICA
- → RICEVUTA ENTRO 5 GG
- → Possibile reinvio entro 5 gg da scarto
- → Possibile dichiarazione correttiva (l'ultima sostituisce le altre)





- → DAL 28.04.2022 AL 30.11.2022
- \rightarrow SE DEFINIZIONE AGEVOLATA (DL 41/2021) ENTRO 30.11 O, <u>SE SUCCESSIVO</u>, ENTRO 60 GG DA PAGAMENTO O DA PRIMA RATA

2 DICHIARAZIONI



SANZIONI



MA DAL TENORE DEL DL 41/2022...

INTERR. PARL. 5-08011 DEL 04.05.2022

[...] CON RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DEGLI INTERROGANTI RELATIVA ALLA CANCELLAZIONE DELLE SANZIONI OVE L'ERRORE NELL'INDICAZIONE DEGLI AIUTI RICEVUTI NON COMPORTI IL SUPERAMENTO DEI MASSIMALI PREVISTI, SI FA PRESENTE CHE TALI SANZIONI SONO COLLEGATE ALLE PREVISIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28


DICEMBRE 2000, N. 445, E CHE NON COSTITUISCONO SANZIONI « TRIBUTARIE »







LE MISURE COVID-19 E IL QUADRO UE TEMPORANEO DI AIUTI DI STATO





















Costi fissi non coperti - Sezione 3.12









I MASSIMALI

Sezione		Fino al 27-01-2021	Dal 28-01-2021	Dal 01-01-2022
	GENERALE	800.000	1.800.000	2.300.000
	PESCA	120.000	270.000	345.000
3.1	AGRICOLO	100.000	225.000	290.000
3.12	GENERALE	3.000.000	10.000.000	12.000.000







CHI HA GIÀ SEGNALATO

Prot n 143438/2022

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l'accesso agli aiuti elencati nell'articolo 1 del decreto, per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione di cui all'articolo 3 del decreto, la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato articolo 1.

QUANDO VA FATTA COMUNQUE

La Dichiarazione va comunque presentata quando:

- 1) il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- 3) il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.







QUANDO OCCORRE PRESENTARE IL MODELLO TELEMATICO

- 1. Quando ho sforato i limiti previsti dal *Temporary Framework*.
- 2. Quando ero "in difficoltà" al 31 dicembre 2019.
- 3. Quando ho utilizzato sia l'Aiuto della Sezione 1, sia quello della Sezione 1.12.












STRUTTURA DEL MODELLO





Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)








FORMAZIONE



IL TEMA DEI MASSIMALI E IL QUADRO UE TEMPORANEO DI AIUTI DI STATO







FORMAZIONE



TEMPORARY FRAMEWORK - LIMITE MASSIMO DI AIUTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli

aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework) Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) 1 che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevu i dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

- che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".
- B) 1 che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevut dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo corto degli giuti ricevuti dal 1º marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure


che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework". 1° periodo

2° periodo









- che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- D) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.
- E) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- F) che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

FIRMA







DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli giuti ricevuti

della sezione 3.12 del Temporary Framework) Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- A) che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e sotto elencate dal punto D) al punto K), intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12".
- B) 1 che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti da 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021 elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", non supera il limite massimo consenino di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.

oppure

- che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".
- C) 1 de l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti de 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, elencati nel quadro 2 per quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000.

oppure

che il predetto ammontare supera il limite sopra citato e che l'importo eccedente riferito agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework". 1° periodo

2° periodo










FORMAZIONE



europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti B) e C) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Fra-

FIRMA
















Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)










QUADRO A










QUADRO A





QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK




AIUTI SEZIONE «OMBRELLO»









COMPRENDE ANCHE AIUTI DIVERSI DA QUELLI ERARIALI E FISCALI

ATTENZIONE: l'importo eccedente i massimali, da riportare nel predetto riquadro, deve riferirsi agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A (a cui si applica il regime "ombrello"). Non va, invece, riportato l'importo eccedente i predetti massimali riferito agli altri aiuti riconosciuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 per i quali è compilata la sezione II del quadro A.









Con riferimento ai punti E), F), G) e H) (Sezione 3.12 del Temporary Framework), nel quadro A in corrispondenza di ciascuna misura va indicato il periodo ammissibile. Tale periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Per la singola misura che si intende allocare nella Sezione 3.12, è lasciato ampio margine in favore del beneficiario per la scelta del periodo ammissibile.

Il beneficiario delle misure può, dunque, individuare il periodo ammissibile più favorevole sulla base della conoscenza dell'andamento della propria impresa, in modo che gli aiuti possano coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa) e sempre che, nel periodo individuato come ammissibile, abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Si ricorda che gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lettere da a) ad f) del paragrafo 87 della predetta Sezione.







FORMAZIONE



QUADRO AIUTI DI STATO














Collegamento con art. 3, D.M. 11 dicembre 2021 (in G.U. del 20 gennaio 2022)



SEZIONE II



Finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato

Fondo di garanzia per le PMI - FAQ D.L. Liquidità - Allegato 4

- 18. In che modo viene determinato l'aiuto connesso alla concessione delle garanzie ai sensi della lett. m)?
- R. Le garanzie concesse ai sensi del comma 1, lett. m), dell'art. 13 del D.L. Liquidità, prevedendo una copertura pari al 100% del finanziamento, sono inquadrate tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e l'intero importo del finanziamento incide sul plafond a disposizione per ciascuna impresa.









La maggior parte degli aiuti sotto forma di finanziamenti concessi secondo le regole del Quadro temporaneo rientrano nella sezione 3.2 del Tf, per cui sono irrilevanti ai fini della dichiarazione da presentare entro il 30 giugno (il riferimento a tale sezione compare anche nel Registro aiuti di Stato, Rna, alla voce «regolamento/comunicazione») in corrispondenza del singolo aiuto.

Tuttavia, nelle Faq emanate dal Fondo di garanzia per le Pmi sul decreto Liquidità si legge (Faq 18) che «le garanzie concesse ai sensi del comma 1, lettera m), dell'articolo 13 del decreto Liquidità, prevedendo una copertura pari al 100% del finanziamento, sono inquadrate tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e l'intero importo del finanziamento incide sul plafond a disposizione per ciascuna impresa». Per cui, non solo le garanzie sui finanziamenti sino a 30mila euro concessi dalle banche a tantissime Pmi (e anche a lavoratori autonomi) in periodo di pandemia rientrano nel limite interessato dalla comunicazione, ma la quota di limite che viene erosa non è costituita dal costo della garanzia ma dall'intero importo del finanziamento.

Come si comprende dalle **Faq 19 e 26**, per le operazioni finanziarie garantite dal Fondo in base al punto 3.2 del Quadro temporaneo, l'aiuto per l'impresa, misurato sulla base dei premi teorici di garanzia, <u>è imputato anch'esso</u> tra gli aiuti della sezione punto 3.1 del Quadro temporaneo, ancora una volta finendo per pesare sul relativo limite.


- 19. Per quali process è possibile richiedere la garanzia ai sensi del regime "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" con conseguente aumento delle percentuali di copertura al Fondo?
- R. Per tutti i process ad eccezione del nuovo process "lettera M DL Liquidità". Quest'ultimo, infatti, beneficia di una copertura del Fondo pari al 100% a valere sul regime di "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)"
- 26.In che modo viene determinato l'aiuto connesso alla concessione delle garanzie ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo? È calcolato un Equivalente Sovvenzione Lordo come per le garanzie concesse ai sensi dei Regolamenti de minimis e del Regolamento UE 651/2014?

R: per le operazioni finanziarie garantite dal Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, l'aiuto per l'impresa è misurato, ferma restando la gratuità dell'intervento del Fondo, sulla base dei premi teorici di garanzia previsti al Punto 3.2 del Quadro temporaneo.

Tale aiuto verrà imputato tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Per le operazioni ammesse alla garanzia ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o ai sensi del Regolamento UE 651/2014, l'aiuto continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo





- per i finanziamenti con garanzia 100% a carico del Fondo di garanzia (lettera m del comma 1 dell'articolo 13 del decreto Liquidità) → intero importo del finanziamento
- per i finanziamenti concessi dal Fondo a valere sulla sezione 3.2 → importo della garanzia









Legislatura 18^a - 6^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 325 del 05/07/2022

FINANZE E TESORO (6a)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022 325ª Seduta

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.



Tipologia Garanzia	Importo da Considerare
Garanzia 100% ex lettera m), art. 13, comma 1, del DL n. 34/2020;	€ 25.000 / 30.000
Garanzia fino al 90% ex lettera c), art. 13, comma 1, del DL n. 34/2020.	ESL > RNA








IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

www.rna.gov.it

TRASPARENZA AIUTI DI STATO IN MATERIA DI COVID-19 «GLI AIUTI INDIVIDUALI» per vedere la situazione della singola impresa









IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (1/3)

www.rna.gov.it

TRASPARENZA AIUTI DI STATO IN MATERIA DI COVID-19 «LE MISURE AGEVOLATIVE» per sapere il massimale applicabile a ciascuna misura










IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (2/3)

www.rna.gov.it

TRASPARENZA AIUTI DI STATO IN MATERIA DI COVID-19 «LE MISURE AGEVOLATIVE» per sapere il massimale applicabile a ciascuna misura










IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (3/3)

www.rna.gov.it

TRASPARENZA AIUTI DI STATO IN MATERIA DI COVID-19 LE MISURE AGEVOLATIVE









IN CASO DI FRUIZIONE DEGLI AIUTI DI STATO RICONOSCIUTI AI FINI DELL'IMU, OCCORRE COMPILARE NEL QUADRO C UN RIGO PER CIASCUN COMUNE OVE SONO SITUATI GLI IMMOBILI PER I QUALI SI È BENEFICIATO DI TALI AIUTI, INDICANDO IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE E IL NUMERO DEI PREDETTI IMMOBILI



QUADRO C - ELENCO DEI COMUNI

	Codice comune	Numero immobili	
C1	1	2	
C2	1	2	
сз	1	2	
C4	1	2	
C5	1	2	
C6	1	2	
C7	1	2	
C8	1	2	







DICHIARAZIONE IMU 2021

Decreto 29 luglio 2022

Nuovo modello IMU/IMPI



Il MEF con il Decreto 29 luglio 2022 ha approvato il **nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPI**, corredato dalle istruzioni e le specifiche tecniche. Archiviando così il modello approvato il 30 ottobre 2012.

Dal 7 settembre disponibile la versione aggiornata del software di controllo del file compilato.



Attenzione

Per le dichiarazioni **IMPI** l'appuntamento è rinviato all'anno d'imposta 2022. Per i 2 anni precedenti i dati comunicati allo Stato saranno messi a disposizione dei Comuni senza l'intervento dei contribuenti.


Occorre, altresì, precisare che la dichiarazione dovrà essere presentata, a regime, a partire dal 2023 per le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2022, poiché l'art. 3 del Decreto 28 aprile 2022 del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro della Difesa e con il Ministro della Transizione ecologica, ha stabilito che per gli anni 2020 e 2021 i soggetti passivi che hanno versato il tributo comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all'imposta versata per i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale. Tali dati saranno messi a disposizione dei Comuni da parte dello Stato.







DICHIARAZIONE IMU 2021



Il campo 21 deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente ha usufruito di benefici fiscali derivanti dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che risultano da provvedimenti emanati prima della data di pubblicazione delle istruzioni.

Si ricorda che non è necessario fornire ulteriori indicazioni relative al periodo in cui si è goduto dell'esenzione, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.







FORMAZIONE

TABELLA AIUTI

		MISURE	ESTESE ALLE NUOVE SOGLIE DELLA SEZIONE 3.1 E DELLA SEZIO DEL TF, CON L'ART. 1, COMMI 13-17, DEL DECRETO 41/2021	NE 3.12	
NORMA	ARTICOLO	CODICE AIUTO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 25	1	"Contributo a fondo perduto"		
	Art. 1	2	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"		
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1-bis	3	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"		
	Art. 1-ter	4	"Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"		
D.L. N. 172 DEL 2020	Art. 2	5	"Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	Data di erogazione del contributo	
D.L. N. 41	Art. 1	6	"Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	a fondo perduto	
DEL 2021	Art. 1-ter	7	"Contributo a fondo perduto per le start-up"		
	Art. 1, commi da 1 a 4	8	"Contributo a fondo perduto automatico"		
D.L. N. 73	Art. 1, commi da 5 a 15	9	"Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"		
DEL 2021	Art. 1, commi da 16 a 27	10	"Contributo a fondo perduto perequativo"		
	Art. 1, comma 30-bis	11	"Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"		
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 28	12	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"		
	Art. 8	13	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazion	
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 8-bis	14	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"		
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 602	15	"Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"		
D.L. N. 73	Art. 4, commi da 1 a 2	16	"Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"		
DEL 2021	Art. 4, comma 2-bis	17	"Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"		
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 120	18	"Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione*	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 129-bis	19	"Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"	Per l'agevolazione consistente nella riduzione delle imposte dirette: data di entrata in vigore della norma. Per il credito d'imposta: data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *	
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 5	20	"Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 24	21	"Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 177	22	"Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)	

MA QUANDO SI INTENDE PERCEPITO L'AIUTO? (DATA CONCESSIONE)

NORMA	ARTICOLO	CODICE AIUTO	MISURA	data concessione Misura agevolativa
D.L. N. 104 DEL 2020	Art. 78, comma 1	23	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
	Art. 78, comma 3	24	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
D.L. N. 137	Art. 9	25	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"	Data di entrata in vigore della norma (29/10/2020)
DEL 2020	Art. 9-bis	26	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"	Data di entrata in vigore della norma (09/11/2020)
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 599	27	"Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili"	Data di entrata in vigore della norma (01/01/2021)
	Art. 6, comma 5	28	"Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 6, sexies	29	"Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	Data di entrata in vigore della norma (22/05/2021)

Crediti d'imposta - data concessione dell'Aiuto

- data presentazione Modello redditi, purché entro 30 giugno 2022;
- data approvazione compensazione, ossia:
 - data della maturazione;
 - data rilascio ricevuta presa in carico Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
 - data presentazione Modello F24.







MA QUANDO SI INTENDE PERCEPITO L'AIUTO? (DATA CONCESSIONE)

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa. La data di concessione è riportata nella tabella Aiuti di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata.

NORMA	ARTICOLO	CODICE	DEL TF, CON L'ART. 1, COMMI 13-17, DEL DECRETO 41/2021 MISURA	DATA CONCESSIONE	
	FARTICOLO	AlUTO		MISURA AGEVOLATIVA	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 25	1	"Contributo a fondo perduto"		
	Art. 1	2	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"		
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1-bis	3	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"		
	Art. 1-ter	4	"Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"	Data di erogazione del contributo	
D.L. N. 172 DEL 2020	Art. 2	5	"Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"		
D.L. N. 41	Art. 1	6	"Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	a fondo perduto	
DEL 2021	Art. 1-ter	7	"Contributo a fondo perduto per le start-up"		
	Art. 1, commi da 1 a 4	8	"Contributo a fondo perduto automatico"		
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 1, commi da 5 a 15	9	"Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"		
	Art. 1, commi da 16 a 27	10	"Contributo a fondo perduto perequativo"		
	Art. 1, comma 30-bis	11	"Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"		







MA QUANDO SI INTENDE PERCEPITO L'AIUTO? (DATA CONCESSIONE)

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa. La data di concessione è riportata nella tabella Aiuti di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata.

D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 120	18	"Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione*

Crediti d'imposta - data concessione dell'Aiuto

- data presentazione Modello redditi, purché entro 30 giugno 2022;
- data approvazione compensazione, ossia:
 - data della maturazione;
 - data rilascio ricevuta presa in carico Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
 - data presentazione Modello F24.







GLI AIUTI DI STATO IN DICHIARAZIONE QUADRO RS








IL QUADRO RS




Aiuti di Stato

CONFERMATA
IMPOSTAZIONE
DELL'ANNO
SCORSO

Assenza Impresa Unica






Fondazione Nazionale dei Commercialisti



IL QUADRO RS










IL QUADRO RS



TIPOLOGIA COSTI

- 1 MATERIALI TERRENI
- 2 MATERIALI IMMOBILI
- 3 MATERIALI IMPIANTI/MACCHINARI/ATTREZZATURE
- 4 MATERIALI PROGETTAZIONE/STUDI/CONSULENZE
- 5 IMMATERIALI LICENZE
- 6 Immateriali Know-How
- 7 Immateriali Conoscenze Tecniche Non Brevettate
- 8 IMMATERIALI MARCHI
- 9 Immateriali Diritti Di Brevetto
- 10 COSTI DI PERSONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
- 11 COSTI DI PERSONALE COSTO DEL PERSONALE
- 12 MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI
- 13 SERVIZI SERVIZI PROFESSIONALI

- 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
- 15 AMMORTAMENTI COSTO DI STRUMENTI E ATTREZZATURE
- 16 AMMORTAMENTI COSTO DEI FABBRICATI E DEI TERRENI
- 17AMMORTAMENTI COSTI DELLA RICERCA CONTRATTUALE,
- DELLE CONOSCENZE E DEI BREVETTI ACQUISITI O OTTENUTI IN
- LICENZA DA FONTI ESTERNE ALLE NORMALI CONDIZIONI DI
- **MERCATO**
- 18 COSTI GENERALI SPESE GENERALI
- 19 ONERI FINANZIARI
- 20 Non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari
- 31 SERVIZI ALTRI SERVIZI.







L'INDICAZIONE DEL TAX CREDIT LOCAZIONI 2021 IN COMUNICAZIONE AIUTI COVID E REDDITI 2022 QUADRI RS E RU





TAX CREDIT LOCAZIONI - MATURAZIONE 2021



La modulistica della comunicazione aiuti Covid prevede la **possibilità di indicare settore e ATECO**, che abbinati all'inserimento della Forma Giuridica e della Dimensione di impresa nel frontespizio, **dovrebbe consentire** di non indicare l'aiuto nel quadro RS.







TAX CREDIT LOCAZIONI - MATURAZIONE 2021

PERIODO D'IMPOSTA 2021



REDDITI QUADRO RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese Mod. N.

SEZIONE I

Crediti d'imposta

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	
RU1	TAX CREDIT LOCAZIONI 'H 8	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00) 3	5.000 ,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	1.500 ,00
RU7	Credito Ritenute MA (Periodici e acconto) IVA (Saldo) IRES (Acconti) IRES (Saldo) Imposta sostitutiva utilizzato ai fini 1,00 2,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7	IRAP ,00
RU8	Credito d'imposta riversato	,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. Art. 43-ter D.P.R. 602/73	,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00
RU12	2 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni	3.500 ,00


In ogni caso, trattandosi di tax credit, deve essere compilato il **quadro RU**, e dalla compilazione del quadro RU relativamente a questo tipo di credito di imposta discende la necessità di compilare anche il **quadro RS**, pena errore bloccante in sede di trasmissione telematica.







TAX CREDIT LOCAZIONI - MATURAZIONE 2021



Tuttavia, nel modello Redditi 2022 l'aiuto di Stato relativo al tax credit locazioni deve comunque essere inserito. Ciò deriva, probabilmente, dal fatto che (a differenza dei CFP) l'ammontare del credito di imposta non è già noto all'Amministrazione finanziaria.







L'INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2021 IN AUTODICHIARAZIONE AIUTI E NEL QUADRO RS







CFP-MATURAZIONE 2021



Quadro A, sezione 1, l'aiuto deve essere evidenziato barrando il relativo rigo, con riferimento alla sezione 3.1; i campi relativi al periodo non devono essere compilati in quanto sono necessari solo in caso di sezione 3.12.

Non sono stati forniti gli elementi necessari all'iscrizione nel RNA. Pertanto, dovrà essere compilato il quadro RS.

: Tipologia costi si indica sempre "20"

Per i C F P NON è necessario indicare l'importo, poiché già noto all'Agenzia delle Entrate (se viene indicato l'importo il modulo di controllo scarta la fornitura telematica).







CFP-MATURAZIONE 2021

In alternativa alla compilazione del quadro RS, i CFP possono essere comunicati al RNA fornendo informazioni aggiuntive in sede di comunicazione aiuti Covid-19.

In questo caso:

- nel frontespizio della Comunicazione deve essere indicata la Forma Giuridica e la Dimensione di impresa;
- nel quadro A, sezione 1, devono essere riportati Settore e ATECO.





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO
DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK
PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DICHIARANTE Codice fiscale		Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata
		RS	1	









SEMPLIFICAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO



Provv. 398976/2022

Modificazioni al modello di autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022



Provv. del 25.10.2022



Invio con le nuove regole dal **27.10.2022**



AIUTI DI **S**TATO

Nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è inserita la nuova casella "ES" che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
AI SENSI
DELL'ART. 47
DEL DPR
N. 445/2000
(da rendere per gli
aiuti ricevuti
nell'ambito
della sezione 3.1
del Temporary
Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l'ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti).
- A) 1 che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.



SEMPLIFICAZIONE

La casella **ES** può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per **nessuno** degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla **Sezione 3.12** del Temporary Framework;
- l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti **non supera i limiti massimi** consentiti di cui alla **Sezione 3.1**, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.





ESCLUSI DALL'ESONERO

Sono esclusi dall'esonero gli **aiuti IMU** elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

Oltre a coloro che:

- hanno **superato** i limiti della Sez. 3.1;
- intendono fruire dei limiti di cui alla **Sezione 3.12** del Temporary Framework.





Attenzione: se mi avvalgo dell'esonero (barrando la casella ES) non posso fornire nel quadro A dell'autodichiarazione TF le **informazioni dei campi 5 e 6.**



Devo pertanto compilare il quadro RS del modello Redditi (righi RS401 e RS402)



Solo quando ho queste 2 caselle ho effetto sostitutivo con Aiuti di Stato



Qui non ci sono, quindi dovrò riportarli comunque in prospetto Aiuti di Stato







IL QUADRO RS




Confermata impostazione

dell'anno scorso

Aiuti di Stato

Assenza Impresa Unica





ESONERO

- La compilazione semplificata è **facoltativa**, il dichiarante può comunque compilare l'autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A)
- La presentazione dell'autodichiarazione con la casella ES è consentita a partire dal 27 ottobre 2022
- Coloro che hanno già inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello precedente non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.







FORMAZIONE

Grazie per l'attenzione prestata

